

Sent. n. 116/2024 pubbl. il 29/03/2024

Rep. n. 122/2024 del 29/03/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 134-1/2024 p.u.

Geom. 1315/2024

Liquidazione controllata n° 69/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Presidente
giudice rel.
giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

---o0o---

Il tribunale,
esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:

- ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale del ricorrente è situato
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:



Sent. n. 116/2024 pubbl.

Rep. n. 122/2024 de

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 13

il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali in caso di crisi o insolvenza;

il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'attore nella propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata in caso di ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.


La procedura avrà durata minima di tre anni come stabilito da Corte cost. n. 6/24, salvo ricorrenza di circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata a carico di _____;
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura _____;
- 3) NOMINA liquidatore _____, già nominato O.C.C.;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e delle scritture obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dal depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, per mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo prediletto ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio del debitore al liquidatore, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) DISPONE che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che il liquidatore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale (alla pagina della cancelleria) nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese (a cura del liquidatore);



Sent. n. 116/2024 pubbl. il 29/03/2024

Rep. n. 122/2024 del 29/03/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- 9) **ORDINA** la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) **DISPONE** la notificazione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 28/03/2024

Il giudice estensore

Il presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

